REGOLAMENTO (CEE) N. 2541/84 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 1984

che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni negli altri Stati membri di alcole etilico di origine agricola ottenuto in Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 46,

considerando che gli alcoli etilici di origine agricola fabbricati in Francia sono oggetto di una regolamentazione interna di effetto equivalente ad un'organizzazione nazionale del mercato ; che il regime economico esistente implica in particolare elementi relativi alla produzione ed ai prezzi dei quantitativi di alcole prodotti nell'ambito di quote, incidendo altresì sui quantitativi e sui prezzi degli alcoli lasciati alla libera disposizione dei produttori che, infatti, il suddetto regime incita ad esportare questi alcoli, detti « liberalizzati », dato che, in caso di commercializzazione in Francia, ad essi si applica un conguaglio ; che il livello di tale conguaglio è tale da indurre i detentori di alcoli liberalizzati, tenuto conto dei prezzi di vendita e del complemento di prezzo applicato dai servizi degli alcoli agli alcoli rivenduti, ad esportarli ;

considerando che quantitativi relativamente cospicui di alcoli agricoli non denaturati di origine francese, sono, a partire da un periodo rappresentativo, offerti sui mercati degli altri Stati membri a prezzi inferiori a quelli attualmente praticati su tali mercati per i prodotti nazionali ; che ne risulta una perturbazione dei mercati degli altri Stati membri, che è la conseguenza di una politica di prezzi resa possibile dal summenzionato regime francese ; che quest'ultimo pregiudica nella concorrenza la produzione negli altri Stati membri, per quanto concerne gli alcoli agricoli commercializzati sotto forma non denaturata ; che, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, non è accertata un'analoga perturbazione per gli alcoli agricoli denaturati ;

considerando che occorre pertanto adottare le misure necessarie in virtù dell'articolo 46 del trattato e fissare una tassa di compensazione nei riguardi delle esportazioni francesi di alcole etilico non denaturato di origine agricola ;

considerando che l'importo di tale tassa deve essere fissato al livello necessario per ripristinare l'equilibrio ; che esso deve pertanto coprire la differenza constatata tra il più basso dei prezzi franco frontiera al quale sono offerti sul mercato degli altri Stati membri quantitativi rappresentativi di alcole non denaturato francese e un prezzo d'equilibrio pari attualmente a 48 ECU/hl, che, senza alterazioni delle condizioni di concorrenza, sarebbe il prezzo normale sui mercati della Comunità per gli alcoli non denaturati ; che, per evitare qualsiasi rischio di fissazione eccessiva della tassa, che potrebbe risultare dalle basi forfettarie utilizzate, è opportuno applicare all'importo di tale differenza un congruo abbattimento ;

considerando che la tassa di compensazione così fissata non rientra nell'ambito della politica agraria comune e che pertanto non si applicano i tassi rappresentativi ; che, per motivi di facilità amministrativa, è opportuno ricorrere ai tassi di conversione utilizzati per la conversione di taluni dazi specifici iscritti nella tariffa doganale comune ;

considerando che la Commissione deve costantemente seguire l'evoluzione degli scambi e dei prezzi dei prodotti in questione e procedere, se del caso, all'adeguamento e/o alla modulazione delle aliquote della tassa di compensazione, tenuto conto degli elementi presi in considerazione all'atto della sua fissazione ; che i prezzi attualmente constatati non autorizzano ad istituire un meccanismo che consenta di evitare che l'applicazione della tassa determini, per il prezzo dell'alcole francese importato, un livello superiore al prezzo praticato nello Stato membro importatore per talune utilizzazioni particolari dell'alcole agricolo non denaturato di origine nazionale ; che, per poter procedere alle necessarie valutazioni, la Commissione deve disporre di appropriate informazioni ;

considerando che è opportuno prevedere un lasso di tempo tra la pubblicazione del presente regolamento e la sua entrata in vigore, per tener conto, per quanto possibile, della necessità di non ostacolare l'esecuzione delle operazioni in corso ; che occorre altresì non applicare, in via eccezionale, la tassa di compensazione alle importazioni effettuate anteriormente al 1° ottobre 1984 nell'ambito di contratti conclusi anteriormente al 1° marzo 1984,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 22.08 B ex 22.09 A II	Alcole etilico, non denaturato, presentato in recipienti contenenti più di due litri, ottenuto da prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è considerato prodotto di cui al paragrafo 1 qualsiasi alcole etilico non denaturato, non accompagnato da un attestato rilasciato dai servizi francesi e comprovante

a) la sua origine non agricola ai sensi del trattato, o

b) la denaturazione in conformità delle disposizioni applicabili in Francia in materia.

Articolo 2

1. Gli Stati membri diversi dalla Francia riscuotono una tassa di compensazione all'immissione al consumo dell'alcole etilico, di cui all'articolo 1, ottenuto in Francia; l'importo della tassa di compensazione è fissato a 0,04 ECU per % vol per hl di prodotto.

2. I prodotti di cui all'articolo 1 sono considerati come ottenuti in Francia, a meno che si stabilisca, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono immessi in consumo, che sono stati ottenuti altrove.

Articolo 3

1. Le disposizioni dell'articolo 2 non si applicano qualora la Francia riscuota la tassa di compensazione in sede di espletamento delle formalità doganali di spedizione del prodotto in questione.

2. Se la Francia riscuote la tassa di compensazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il documento compilato per giustificare il carattere comunitario del prodotto reca nella casella « designazione delle merci » una delle seguenti diciture:

« Tassa di compensazione riscossa — Regolamento (CEE) n. 2541/84 »;

« Udligningsafgift opkrævet — Forordning (EØF) nr. 2541/84 »;

« Ausgleichsabgabe erhoben — Verordnung (EWG) Nr. 2541/84 »;

« Εισπραχθείς φόρος αντισταθμίσεως — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2541/84 »;

« Countervailing charge applied — Regulation (EEC) No 2541/84 »;

« Taxe compensatoire perçue — Règlement (CEE) n° 2541/84 »;

« Compenserende heffing toegepast — Verordening (EEG) nr. 2541/84 ».

3. La dicitura di cui al paragrafo precedente è autenticata dal timbro dell'ufficio doganale francese che rilascia il documento.

4. Se il documento redatto per giustificare il carattere comunitario del prodotto è sostituito da un nuovo documento, su quest'ultimo viene riprodotto la dicitura di cui al paragrafo 2, indicata sul documento originale; tale dicitura è autenticata dal timbro dell'ufficio doganale competente.

Articolo 4

L'importo della tassa di compensazione è convertito in monete nazionali mediante i tassi di conversione di cui alla norma generale C 3 della tariffa doganale comune.

Articolo 5

1. Gli Stati membri informano la Commissione, ciascuno per quanto concerne, delle misure adottate in applicazione del presente regolamento.

Essi comunicano altresì alla Commissione, il 15 di ogni mese per il mese precedente, indicando i quantitativi in questione, l'evoluzione:

a) dei prezzi franco frontiera constatati per l'alcole importato, ripartiti secondo:

 — la categoria di alcole (di sintesi o di origine agricola, in quest'ultimo caso suddiviso in alcole non denaturato e alcole denaturato)
 e

 — il paese di esportazione;

b) dei prezzi praticati sul loro rispettivo mercato per l'alcole di produzione nazionale franco utilizzatore, ripartiti secondo le differenti utilizzazioni.

2. La Commissione, in base alle informazioni fornite ai sensi del pragrafo 1, segue costantemente l'evoluzione degli scambi dei prodotti oggetto del presente regolamento; in caso di modifica rilevante degli elementi presi in considerazione per fissare la tassa di compensazione, la Commissione provvede ad adeguarla in conformità.

La Commissione riesamina periodicamente tali elementi, almeno una volta ogni sei mesi.

Articolo 6

Su richiesta dell'interessato, la tassa di compensazione non è riscossa qualora si tratti di prodotti :

a) per i quali, in caso di applicazione dell'articolo 2, le formalità doganali d'immissione in consumo o, in caso di applicazione dell'articolo 3, le formalità doganali di spedizione siano state espletate anteriormente al 1° ottobre 1984 e

b) per i quali è fornita la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente incaricata della riscossione della tassa di compensazione, che sono consegnati nell'ambito di un contratto concluso anteriormente al 1° marzo 1984.

In tal caso, se l'autorità compentente di cui alla lettera b) è situata in Francia, si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1984.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN